STATUTO REGOLAMENTARE
PROVVISORIO
DELLA
SOCIETÀ GIOVANILE
PER
L'ISTRUZIONE POPOLARE
CON
BIBLIOTECA CIRCOLANTE
IN
AUGUSTA
FONDATA NEL 1873.

AUGUSTA
TIPOGRAFIA TEOGNIDE DI DOMENICO PATTAVINA

1873.
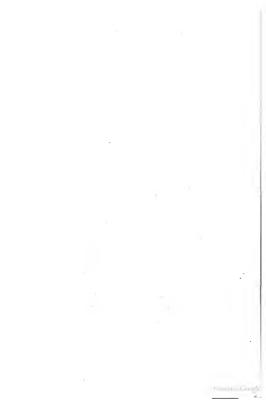
Statuto Regolamentare

CAPO I

TITOLO E SCOPO

Art. 1°. É instituita in Augusta una Societá che porta il titolo di: *Societá Giovanile.*

Art. 2°. Scopo di essa si è di propugnare quanto è possibile l'istruzione popolare acciocchè il popolo possa confortarsi il cuore al bello, al vero ed all' utile dalle lettere insegnato.

Art. 3°. Ad ottenere ciò la societá aprirà due scuole gratuite una serale continua e l' altra festiva. In dette scuole possono concorrere i figli dei popolani poveri, i quali saranno forniti di libri, carta e tutto quanto occorre onde ottenere lo scopo.

Art. 4°. Sarà fondata una biblioteca cir-

colante ad uso publico e specialmente degli studenti di qualunque scuola.

Art. 5°. I libri da fornirsi agli alunni delle scuole sudette saranno presi dalla biblioteca e qualora in essa se ne troveranno pochi, il resto saranno comprati a spese della società.

Art. 6°. Le scuole saranno dirette dal Presidente e da due soci scelti dal comitato.

Art. 7°. L'istituzione cercherà dilatarsi, potendo, in tutto il regno d' Italia.

CAPO II

DEI SOCI

Art. 8°. La società ha tre classi di soci, così distinti: alla 1ª. Classe appartengono i soci residenti in Augusta: alla 2ª, quegli uomini il cui nome è segnato nel libro d' oro della republica letteraria, residenti nel Regno o all' Estero, alla 3ª. gli studenti di qualunque scuola publica o privata.

Art. 9°. I soci di 2ª. classe hanno tre titoli cioè: ***Protettori, Fondatori, e Cooperatori.***

Art. 10°. Questi soci saranno nominati dal Comitato generale di direzione dietro proposta di qualche socio di 1ª. classe.

Art. 11°. Il Presidente spedisce i diplomi nei quali si dovrà far menzione del titolo aggiudicato.

Art. 12°. I soci di 2ª. classe sono esenti di qualunque tassa, però hanno l' obligo di concorrere mercè doni di libri, alla fondazione della biblioteca, e possono spedire anche oblazione volontaria in denaro.

CAPO III

FONDI

Art. 13°. I fondi della società sono composti:

a) dalla tassa di ammissione dei soci di prima classe la quale è stabilita in **L. 8.**

b) dalle tasse mensili di **1ª.** e **3ª.** classe **L. 0, 50.**

c) dalle oblazioni volontarie dei soci di tutte le classi.

Art. 14°. Il socio che per tre mesi consecutivi non avrà pagato la tassa sarà radiato dal registro.

Art. 15°. Un' offerta volontaria che supera L. 20 da il titolo di *Benemerito*.

CAPO IV

COMITATO DIRETTIVO

Art. 16°. Il Comitato direttivo è composto da un Presidente, da un Vice-Presidente, da un Cassiere, un Segretario ed un Vice-Segretario due Consiglieri ed un bibliotecario.

Art. 17°. Il Presidente convoca e scioglie le adunanze dei soci, propone nomine o radiazioni tiene per mezzo del Segretario la corrispondenza della società, firma le deliberazioni rilascia mandati di pagamento al Cassiere e firma le ricevute del denaro che questi ha incassato.

Art. 18°. Il Vice-Presidente ha le stesse attribuzioni del Presidente in assenza di quest' ultimo.

Art. 19°. Il Cassiere incassa le oblazioni, le tasse d' ammissione e tutt' altro, e rilascia quittanze a firma del Presidente. Egli in ogni prima riunione di ciascun trimestre dovrà reddire i conti sociali.

Art. 20°. Il Segretario assiste il comitato direttivo in tutte le sue operazioni ed assiste il Presidente.

Art. 21°. Il Vice-Segretario assiste il Segretario.

Art. 22°. La durata degli uffici sudetti è di un anno.

Art. 23°. Le riunioni saranno due volte la settimana cioè. Giovedì e Domenica.

Art. 24°. Nella riunione della Domenica composta dei soci di prima classe si tratterà, degli affari della società in generale. In quella del giovedì ove potranno intervenire soci di qualunque classe si tratterà sopra prestabilito ordine del giorno di quesiti letterarii o scientifici.

Art. 25°. In qualunque riunione è vietato espressamente entrare in materia politica o religiosa.

Art. 26°. Apposite norme regoleranno l'ordine delle sedute e la tenuta della biblioteca.

ARTICOLI TRANSITORII

I. Qualora la società dovrebbe sciogliersi per un caso imprevisto, i libri e tutt' altro ad

essa appartenente sarà consegnato al Sindaco della Città, onde la biblioteca resti sempre aperta.

II. Gli atti della società saranno resi di ragione publica per mezzo della stampa, ed in caso che la società avesse mezzi propri publicherà un giornale organo della stessa.

Augusta 1°. Febraro 1873.

IL PRESIDENTE

PROF. SEBASTIANO SALOMONE

IL SEGRETARIO

FRANCESCO SPINA

Prezzo del presente Statuto Centesimi 40.